

CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI RISCONTRO DIAGNOSTICO
(ATTIVITÀ AUTOPTICA)

Tra

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone - P. IVA 05841790826 - con sede legale in Palermo, Via del Vespro, 129, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Renato Li Donni (di seguito denominata "**Azienda Policlinico**")

e

L'IRCCS Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. – ISMETT - capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v., C.F. P. IVA e nr. di iscrizione al Registro delle Imprese 04544550827 - nella persona del Direttore d'Istituto dott. Angelo Luca, munito degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 6 aprile 2016, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita in Via Discesa dei Giudici, 4 – Palermo (di seguito denominato "**ISMETT**", o "**Istituto**")

e

UPMC Italy S.r.l., società unipersonale sottoposta a direzione e coordinamento ex art. 2497 bis di UPMC Overseas inc., C.F. P. IVA e nr. iscrizione al Registro delle Imprese 04532690825 nella persona del suo Amministratore Delegato, Dott.ssa Laura Raimondo, munita degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 29 gennaio 2015 domiciliata per la carica presso la sede legale della società, sita in Via Discesa dei Giudici, 4 – Palermo (di seguito denominato "**UPMCI**")

Premesso che

1. con decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2014 è stata riconosciuta a ISMETT - ai sensi del D.Lgs. n. 288 del 2003 - la qualifica di IRCCS di diritto privato nella disciplina della "Cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo";
2. UPMCI, in forza del Contratto di Gestione Operativa vigente tra le parti, da ultimo rinnovato in data 29 giugno 2015, è incaricata in via esclusiva di fornire la direzione gestionale e clinico operativa di ISMETT;
3. con il predetto Contratto di Gestione Operativa è stato, tra l'altro, concordato che la struttura operativa facente capo ad ISMETT venga consolidata in capo a quest'ultimo anche mediante il trasferimento di tutti i dipendenti di UPMCI addetti ad ISMETT nelle categorie cliniche, tecniche ed amministrative, fatta eccezione per un nucleo di personale direttivo UPMCI dedicato ad ISMETT, funzionale ad assicurare il

corretto e continuo trasferimento del Know-how e l'espletamento delle funzioni direttive e gestionali dell'Istituto.

4. agendo congiuntamente nello svolgimento della attività istituzionali dell'Istituto, ISMETT e UPMCI operano come contitolari del trattamento dei dati dei pazienti, per le attività di competenza dell'Istituto (di seguito denominati "Contitolari");

5. al fine di consentire ai propri medici il controllo e la verifica della diagnosi clinica effettuata nonché per il chiarimento di quesiti clinico-scientifico, ISMETT necessita di consulenze specialistiche nell'ambito dell'attività di riscontro diagnostico (attività autoptica);

6. ISMETT ha individuato nell'Unità Operativa Semplice di Diagnostica Autoptica dell'Azienda Policlinico Giaccone, gli esperti cui richiedere la succitata attività di consulenza;

7. Azienda Policlinico è disponibile a consentire lo svolgimento dell'attività richiesta, per la quale ha individuato, con autonoma decisione, quale Consulente esperto il Prof. Emiliano Maresi, Resp.le della predetta U.O. o in sua vece la dott. Elisabetta Orlando, dirigente medico presso l'U.O. di Anatomia Patologica ;

8. UPMCI aderisce e sottoscrive la presente convenzione per prendere atto ed accettare le relative disposizioni riguardanti esclusivamente le prestazioni specialistiche richieste da ISMETT e di cui UPMCI dovrà farsi carico economicamente ai sensi del Contratto di Gestione di cui sopra, e ciò fintanto che, e nella misura in cui, non verrà realizzato il consolidamento in ISMETT della struttura operativa di UPMCI dedicata all'Istituto secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del predetto Contratto di Gestione Operativa.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti indicate in epigrafe convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Azienda Policlinico e nella fattispecie l'Unità Operativa Semplice di Diagnostica Autoptica si impegna a svolgere su richiesta di ISMETT, per il tramite del Prof. Emiliano Maresi (di seguito denominato il "Consulente") o in sua sostituzione della dott.ssa Elisabetta Orlando, attività di riscontro diagnostico (Attività Autoptica) sui cadaveri che, nel rispetto della normativa di settore (DPR. 285/1990- Regolamento di Polizia Mortuaria) saranno trasferiti, a cura di ISMETT, presso la Sala Settoria dell'U.O. di Anatomia Patologica In particolare l'attività riguarderà l'esecuzione dell'autopsia in sala settoria e successivamente la riduzione dei prelievi effettuati in corso di autopsia e quindi l'allestimento e la lettura dei preparati istologici a cura della predetta U.O. per il tramite degli esperti di cui al punto 7 delle premesse.

Art. 2

Al fine del regolare e corretto svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, Azienda Policlinico dichiara e garantisce che:

1. le prestazioni oggetto della presente convenzione rientrano nell'attività istituzionale dell'Azienda e saranno svolte compatibilmente con le esigenze di servizio dell'Unità Operativa di Diagnostica Autoptica dell'Azienda stessa e verranno espletate,

- previa specifica richiesta scritta di ISMETT, entro le successive 24 ore dalla richiesta (salvo condizioni particolari);
2. il riscontro diagnostico sarà eseguito nel rispetto della normativa in materia e pertanto, avendo cura di evitare mutilazioni o dissezioni che non dovessero essere necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte, nonché avendo cura a che il cadavere venga ricomposto con la migliore cura;
 3. il Consulente procederà alla redazione di un referto autoptico da consegnare alla Direzione Sanitaria di ISMETT entro 40 giorni dall'effettuazione dell'esame, salvo diversa richiesta dell'Istituto;
 4. Azienda Policlinico garantisce che i locali, le strutture e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto sono e saranno idonee e conformi - anche sotto il profilo degli standard di qualità - alla normativa in materia. E' riconosciuta ad ISMETT la facoltà di procedere alla verifica dei controlli di qualità espletati da Azienda Policlinico, in orari e secondo modalità preventivamente concordati tra le parti. A tal fine, Azienda Policlinico si impegna a prestare ad ISMETT la dovuta collaborazione, impegnandosi sin da ora a consentire l'accesso a tutti gli atti e documenti di cui ISMETT avesse bisogno per l'espletamento della citata attività di controllo. Resta peraltro inteso tra le parti che ove ISMETT accertasse la mancanza dei requisiti sopra indicati, il presente contratto è da intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per effetto della comunicazione trasmessa da ISMETT di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 3

Ai fini del rispetto degli standard dell'ente di certificazione volontaria all'eccellenza (Joint Commission International) cui ISMETT ha aderito, le parti si danno atto che l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione è subordinata alla verifica alla fonte dei titoli (titolo di studio, abilitazione e iscrizione all'albo di appartenenza del Consulente e del suo sostituto) da parte di ISMETT.

Resta peraltro inteso tra le parti che ove ISMETT accertasse la mancanza dei titoli sopra indicati, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, il presente contratto è da intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per effetto della comunicazione trasmessa da ISMETT di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa. In alternativa, ISMETT potrà richiedere che la prestazione sia eseguita da altro consulente di suo gradimento in possesso dei titoli di cui sopra, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 4

Per ciascun riscontro diagnostico effettuato dal Consulente, UPMCI corrisponderà all'Azienda Policlinico un importo complessivo pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento), IVA inclusa se dovuta.

Il compenso di cui trattasi verrà corrisposto da UPMCI direttamente all'Azienda Policlinico entro 90 giorni dalla presentazione della relativa fattura. Le somme dovute saranno versate da UPMCI sul c/c - n. 218030 - IBAN IT86P0100504600000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.a. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

Concordano le Parti che l'obbligo di pagamento di cui al primo comma del presente articolo rimarrà ad esclusivo carico di UPMCI fintanto che, e nella misura in cui, non sarà stato attuato quanto previsto dall'articolo 2.2. del Contratto di Gestione Operativa in vigore con conseguente trasferimento in capo a ISMETT delle obbligazioni di pagamento derivanti dalla presente convenzione, in unica soluzione o progressivamente, in funzione delle modalità operative di realizzazione di quanto previsto dal predetto art. 2.2. del Contratto di Gestione Operativa.

ISMETT e UPMCI saranno, pertanto, tenute al pagamento di quanto dovuto all'Azienda Policlinico, ciascuna esclusivamente con riguardo alla quota di propria spettanza, restando inteso che al momento dell'integrale attuazione di quanto previsto al predetto l'art. 2.2., l'obbligazione di pagamento di quanto dovuto all'Azienda Policlinico per le prestazioni di cui alla presente convenzione verrà posta ad esclusivo carico di ISMETT.

Art. 5

L'Azienda Policlinico garantisce, mediante il sistema della cd. autoassicurazione, la copertura della responsabilità civile dell' Azienda medesima e della responsabilità civile e professionale del Consulente e del sostituto per danni causati in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda Policlinico di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Consulente e/o del sostituto per le ipotesi di danni derivanti da responsabilità per dolo o colpa grave degli stessi.

Resta inoltre inteso che in caso di violazione di quanto sopra, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per effetto della comunicazione da parte di ISMETT e/o UPMCI di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Art.6

Azienda Policlinico designa il Prof. Emiliano Maresi quale responsabile scientifico dell'esecuzione della consulenza.

UPMCI e ISMETT designano quale proprio responsabile/referente per ogni attività o questione inerente all'attività di consulenza il Direttore Sanitario pro tempore, cui è assegnato, altresì, il compito di monitorare che le attività siano espletate nel rispetto di quanto previsto in convenzione; per le questioni di carattere amministrativo, il referente è invece, il Direttore Amministrativo pro tempore.

L'eventuale sostituzione del responsabile scientifico della consulenza da parte di Azienda Policlinico dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto ad UPMCI e ISMETT, parimenti la sostituzione del responsabile/referente di questi ultimi potrà avvenire su designazione da comunicare all'Azienda per iscritto.

Il potere direttivo, gerarchico e disciplinare rimane in capo all'Azienda Policlinico, pertanto l'attività svolta dal Consulente ai sensi della presente convenzione non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale fra ISMETT, UPMCI ed il Consulente.

In ogni caso, ISMETT e UPMCI non assumeranno, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti

del Consulente, mantenendo Azienda Policlinico nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Il Consulente è, inoltre, tenuto a presentare mensilmente alla Direzione Sanitaria di ISMETT nonché a quella di appartenenza, un dettagliato elenco dei servizi da lui prestati.

Art. 7

Con riguardo a quanto previsto dal D. Lgs 196/2003 - Codice per la protezione dei dati personali – concordano e si danno atto le Parti che l'avvio delle attività di cui alla presente convenzione, è espressamente subordinato all'accettazione per iscritto da parte dell'Azienda Policlinico della designazione quale Responsabile del Trattamento dei dati personali, che si allega sub 1), con conseguente assunzione, da parte del Responsabile dell'obbligo di osservare e fare osservare tutte le prescrizioni e le misure di sicurezza ivi previste.

Inoltre, l'Azienda Policlinico si impegna a nominare per iscritto il Consulente e il suo sostituto quali Incaricati del trattamento dei dati personali e ad acquisire dai predetti l'accettazione per iscritto di tali nomine.

Resta inoltre inteso che in caso di mancata sottoscrizione da parte di Azienda Policlinico della citata lettera di nomina o in caso di inadempimento di quest'ultimo (o del personale coinvolto nell'attività convenzionale) delle prescrizioni ivi contenute, la presente convenzione si intenderà risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per effetto della comunicazione da parte di ISMETT e/o UPMCI di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 8

UPMCI sottoscrive la presente convenzione per prendere atto ed accettare le relative disposizioni riguardanti i servizi e le attività di cui UPMCI dovrà farsi carico - anche economicamente - ai sensi del Contratto Esclusivo di Gestione Operativa e Professionale di cui sopra, fermo restando quanto previsto al superiore art. 4.

Art. 9

La convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con oneri a carico della parte che avrà richiesto tale adempimento.

Le parti riconoscono ed accettano il carattere non esclusivo della presente convenzione e delle prestazioni oggetto della stessa.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

Art. 10

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2017 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le Parti si riservano comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza, mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 11

Le Parti dichiarano e si danno atto che tutte le pattuizioni contenute nel presente accordo sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a nessuna delle predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto o in alcun modo attribuito il carattere di vessatorietà ai sensi dell'Art. 1341 Cod.Civ..

All.1) Lettera di nomina quale responsabile del trattamento dei dati personali

Palermo, 28.06.2016

Dott. Renato Li Donni
Azienda Ospedaliera Università Politecnica Paolo Giaccone



Palermo,
Dott. Angelo Luca
ISMETA S.r.l.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Luca", written over a horizontal line.

Palermo,
Dott.ssa Laura Raimondo
UPMC Italy S.r.l.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laura Raimondo", written over a horizontal line.